

Roma 8 novembre 2005

Incontro con le Associazioni Imprenditoriali

Nell'incontro tenuto con l'ANCE il giorno 7 novembre, ci è stata riproposta la questione della trasferta e dell'art. 15, come elementi pregiudiziali alla definizione di Accordi sul tetto per l'Elemento Economico Territoriale e Biennio. Come Delegazione Sindacale abbiamo riproposto le nostre posizioni che escludono modifiche alla responsabilità in solido e la definizione di un sistema di trasferta nazionale.

A fronte di un percorso di sperimentazione regionale si possono definire dei criteri generali di attuazione di quella sperimentazione che siano basati comunque sul principio della titolarità contrattuale del territorio ove si svolgono i lavori, compreso la certificazione delle Casse Edili.

Nell'incontro c'è stato consegnato un documento sulla congruità molto generico, come Federazioni Nazionali riteniamo utile presentare una controproposta per evitare di essere strumentalizzati dalla nostra controparte come quelli non interessati alla certificazione in base alla congruità.

E' Stato confermato il prossimo incontro **del 18 p.v. per definire la stesura del Contratto Nazionale** ed affrontare la questione nelle nostre richieste salariali.

Nella stessa giornata del 7 e 8 si sono tenuti gli incontri con le Coop e l'Aniem Confapi. Pur essendo il primo incontro è preoccupante la determinata posizione delle Coop nel sostenere l'eccessiva richiesta di aumento salariale, in particolare per quanto riguarda l'Elemento Economico Territoriale.

E' a nostra conoscenza che l'ANCE Nazionale ha inviato una circolare alle loro Associazioni Territoriali invitandole ad non aprire tavoli di confronto sulle piattaforme provinciali, motivo in più per accelerare la presentazione delle stesse e chiedere l'apertura dei tavoli di confronto.

Fraternamente.

p. il Dip. Sind. Edili
R. Baldo

p.la Segreteria Nazionale
M. Macchiesi

P.S.: Vi alleghiamo: a) Documento ANCE su congruità.

VERIFICA SPERIMENTALE DELLA CONGRUITA' DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

Nell'ambito delle politiche di contrasto del lavoro irregolare, il C.C.N.L. 20 maggio 2004 ha ribadito l'impegno, già assunto con l'accordo del 29 gennaio 2002, di introdurre, in via sperimentale, la verifica di congruità dell'incidenza di manodopera sul valore dell'opera, stabilendo di definire i relativi parametri per i versamenti contributivi alla Cassa Edile.

Si tratta di individuare la percentuale di manodopera che, per ciascuna tipologia di lavoro, concorre alla realizzazione dell'opera.

Si ritiene che la percentuale debba essere ragguagliata all'opera complessiva.

Tenendo presente che all'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa (subappaltatori, lavoratori autonomi, contratti di fornitura con posa in opera, di noleggio a caldo, ecc.), l'impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile il valore dell'opera complessiva, dettagliando la fase o le fasi lavorative che svolgerà direttamente.

L'impresa medesima, così come già previsto dal modulo unico di versamento alla Cassa Edile, è tenuta ad indicare le eventuali imprese subappaltatrici.

Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa è tenuta ad integrare la denuncia con le fatture che documentino l'utilizzo di lavoratori autonomi, gli eventuali noli a caldo, ecc., in modo da saturare la percentuale di che trattasi.

Sulla base della precedente complessiva documentazione la Cassa Edile è in grado di verificare la congruità con riferimento al singolo lavoro e quindi di procedere o meno all'emissione della relativa certificazione.

In ogni caso deve essere riconosciuto all'impresa un livello ulteriore di "giudizio", nell'eventualità del mancato raggiungimento della percentuale convenzionalmente individuata per ciascun lavoro, tramite la presentazione alla Cassa Edile della documentazione che comprovi, nel caso concreto, come l'impresa stessa abbia potuto realizzare l'opera con una quantità di manodopera ridotta rispetto a quella ipotizzata su un piano di generalità.

A fronte di un esito negativo, l'impresa principale, per ottenere la certificazione di congruità, è tenuta ad integrare la contribuzione alla Cassa Edile fino al limite individuato.

04/11/2005

CM/ga